

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Giudizio in cassazione, intervento del successore a titolo particolare e del successore a titolo universale, ammissibilità**

*Va preferito l'orientamento che ammette dinanzi alla Corte di Cassazione sia l'intervento del successore a titolo particolare che quello del successore a titolo universale, poiché la posizione dell'uno e dell'altro non è assimilabile a quella dell'interveniente volontario, che non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito, al quale è invece precluso l'intervento nel giudizio di legittimità, non potendovi trovare applicazione l'art. 105 c.p.c.: ed, invero, così come al successore a titolo particolare è riconosciuta la legittimazione attiva all'impugnazione ex art. 111 c.p.c., u.c., non può essergli negata quella a subentrare al ricorrente cui sia succeduto; basta ciò a differenziarne la posizione da quella dall'interveniente volontario, cui detta legittimazione non spetta.*

**Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.5.2015, n. 11174**

...omissis...

La Corte;

letto il ricorso proposto da U. xxxxxxA., nei confronti di Mxxxxxxx in proprio e quale erede di MxxA., oltre che nei confronti degli altri intimati indicati in rubrica, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo, depositata il 7 settembre 2011; constatato che gli intimati non si sono difesi;

letta la comparsa di costituzione e di intervento ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. depositata in data 3 settembre 2013 dalla società xxxxx, quale cessionaria dei crediti vantati dalla società ricorrente nei confronti, tra gli altri, dei germani xxx.A.; rilevato che con atto depositato il 31 luglio 2014 la società T. Sxxxxxx in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha rinunciato al ricorso, con sottoscrizione autenticata dal procuratore speciale nominato per il presente giudizio; letta la memoria depositata il 31 luglio 2014, unitamente al contratto di cessione di crediti risultante da corrispondenza; ritenuto che, in forza di tale cessione, Txxx è intervenuta nel giudizio di legittimità quale successore a titolo particolare nel rapporto giuridico controverso;

ritenuto che, malgrado non manchino precedenti in senso contrario, vada preferito l'orientamento che ammette dinanzi alla Corte di Cassazione sia l'intervento del successore a titolo particolare (cfr. Cass. n. 10598/05) che quello del successore a titolo universale (cfr. Cass. n. 7441/11), poiché la posizione dell'uno e dell'altro non è assimilabile a quella dell'interveniente volontario, che non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito, al quale è invece precluso l'intervento nel giudizio di legittimità, non potendovi trovare applicazione l'art. 105 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. S.U. ord. n. 1245/04): ed, invero, così come al successore a titolo particolare è riconosciuta la legittimazione attiva all'impugnazione ex art. 111 c.p.c., u.c., non può essergli negata quella a subentrare al ricorrente cui sia succeduto; basta ciò a differenziarne la posizione da quella dall'interveniente volontario, cui detta legittimazione non spetta (cfr. Cass. ord. n. 1245/04 cit.);

ritenuto pertanto che Txxxxx abbia presentato valida rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ.; ritenuto, infine, che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

p.q.m.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione n. 6667/12; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA  
Editrice